



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera

Loano-Albenga

ORDINANZA

(Circolazione stradale – porto di Andora)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano- Albenga e Comandante del porto di Loano:

- VISTO** il nuovo Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni); in particolare l'art. 6, comma 7 che dispone “... omissis... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Comandante di porto Capo del Circondario... OMISSIS...” nonché l'Art. 12, comma 2, lettera f “l'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale... dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art.6, comma 7”;
- Vista** la circolare n.38 della Direzione Generale dei porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Nvaigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e porti n-520951 del 24.02.1995 e n.5201696 del 14.04.1995;
- Vista** la concessione demaniale marittima Rep. 3158/2013 del Comune di Andora, rilasciata all'Ufficio Patrimonio del Comune di Andora, allo scopo di mantenere aree a terra, specchi acquei, pontili galleggianti ed altre strutture destinate all'ormeggio di unità da diporto e relativi servizi nell'ambito portuale di Andora;
- Visto** l'atto di sottomissione nr. 03 del registro atti di sottomissione n. 646 di repertorio in data 17 gennaio 1995 e la sua successive proroga prot. N. 36182 in data 27 ottobre 2011;
- Visto** il verbale di primo collaudo, ex art. 48 del Reg. Cod. Nav., dell'impianto di distribuzione carburante ubicato nel porto di Andora, in concessione demaniale marittima alla Società “BECCARIA S.r.l.”, redatto dalla Capitaneria di porto di Savona in data 20.06.2006;
- Visto** il vigente piano degli ormeggi redatto dalla società concessionaria del porto;
- Vista** la propria ordinanza n.53 in data 13 giugno 2022 “Abrogazione Ordinanza n. 19/2020 in data 14 aprile 2020 e costituente il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Andora”;
- Vista** l'ordinanza n.09/2018 in data 21 febbraio 2018 “*disciplina degli ormeggi destinati al transito*”;
- Visto** il decreto legislativo n. 205 del 09.11.07, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, relativo all' attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo di combustibili per uso marittimo;

- Visto** il D.P.R. 02.12.1997 n° 509 (Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto), il D.M. 14/04/1998 (Requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto), e le “Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici” (a cura dell’AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n°509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14/04/1998;
- Visto** l’art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n° 112 e la Legge 16.03.2001 n° 88, in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- Vista** la Legge 25.08.1991 n° 284, la Legge 29/03/2001 n° 135 ed il D.P.C.M. 13/09/2002, nonché la nota n° 169LP del 04/12/2001 dell’U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- Visto** l’art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, e le Circolari n° 520951 del 24.02.1995 e n° 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; n° 76072 del 22.07.1994 dell’Avvocatura Generale dello Stato; n° 82/4216 del 04.02.1993, n° 82/31052 del 02.07.1996, n° 82/013306 del 24.02.2000, n° 82/072656 del 13.11.2000, n° 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di porto, tutte in tema di circolazione stradale in ambito portuale;
- Visto** l’art. 14 della Legge 28.01.1994 n° 84 (Legislazione in materia portuale);
- Vista** la Legge 13.05.1940 n° 690 (Servizio antincendio nei porti), le Circolari n° DEM2B/1781 del 21.09.2000 (Movimentazione prodotti petroliferi) e n° DEM3/1823 del 19.07.2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero infrastrutture e trasporti;
- Visto** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. n° 327 in data 30.03.1942, ed il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n° 328 in data 15.02.1952;
- Vista** la propria Ordinanza n.77 in data 02 settembre 2023 *“disciplina sulla procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori che comportano attività subacquee”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.17 in data 06 aprile 2023 *“disciplina per presentazione istanze per lo svolgimento di manifestazioni in mare, lungo il litorale nelle zone demaniali marittime e nei porti”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.16 in data 03 aprile 2023 *“disciplina in materia di ritrovamento di ordigni bellici”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.12 in data 25 marzo 2023 *“disciplina operazioni di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.11 in data 23 marzo 2023 *“disciplina attività di rifornimento carburante e del bunkeraggio nei porti del Circondario marittimo di Loano-Albenga”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.75 in data 25 agosto 2023 *“procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori con uso di fonti termiche”*;
- Vista** la propria Ordinanza n.105 in data 13 agosto 2012 *“circolazione stradale – porto turistico di Andora”*;

- Vista** la propria ordinanza n.09 in data 13 febbraio 2024 “*regolamento sicurezza porto di Andora*”;
- Visti** gli articoli 30, 62, 68, 81 del codice della navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visti** gli esiti della riunione tenutasi in data 31 gennaio 2024 con il Comune di Andora - in qualità di Ente gestore del pubblico demanio marittimo turistico-ricreativo e concessionario del porto di Andora - e con la società AMA S.r.l - in qualità di società affidataria della gestione dei servizi portuali - nell’ambito della quale si è approvata la modifica della viabilità, aree di sosta e parcheggi nonché la segnaletica stradale;
- VISTI** gli artt.17,30 ed 81 del Codice della Navigazione ed art. 59 del Relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATO** che, all’interno del porto, insistono alcuni esercizi commerciali di vario genere che hanno necessità di ricevere merci in via non occasionale;

ORDINA

ART. 1 **GENERALITA’**

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all’uso pubblico del porto di Andora sono consentite, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e ss.mm.ii) e del relativo Regolamento di esecuzione a cui si fa rinvio per la disciplina, in genere, della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.

Inoltre per tutto quanto concerne l’esercizio e l’uso del porto si rimanda ai provvedimenti che il Comune di Andora - in qualità di Ente gestore del pubblico demanio marittimo turistico ricreativo – riterrà opportuno emanare in merito.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle c.d. “zone operative portuali”, delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina o in aree precipuamente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina del Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima, nonché da specifiche ulteriori Ordinanze emesse dall’Autorità Marittima ex art. 59 Reg. Cod. Nav.

Qualsiasi modifica, anche temporanea della rete viaria e della circolazione esistente, l’apertura di cantieri e l’esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potrà aver luogo previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l’occupazione delle aree portuali rilasciato dal Comune e, qualora comporti modifiche sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere regolamentata con apposita Ordinanza dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga.

Chiunque faccia ingresso, circoli o sosti, a qualunque titolo, nelle aree portuali, dovrà comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute, atteso che alcune zone del porto, comprese le banchine, non sono recintate e, pertanto, non fisicamente intercluse al libero accesso.

Durante la circolazione o la sosta, dovranno essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima moderazione ed esclusivamente per fini di sicurezza stradale.

ART.02
CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Andora, come meglio raffigurato nella planimetria in allegato (**all.01**).

La presente disciplina, motivata anche dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche del porto di Andora, si conforma ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ovvero ai dettami stabiliti dalle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione a cui vorrà farsi pieno riferimento in tutti i casi non specificamente disciplinati dalle norme che seguono.

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto della normativa vigente, a gestire direttamente oppure tramite affidamento a soggetti terzi (secondo procedure giuridico-amministrative previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione) il porto di Andora emanando apposito provvedimento di gestione in armonia con le regole generali dettate dalla presente disciplina.

Eventuale atto di affidamento del servizio di gestione da parte del concessionario in favore di un Ente pubblico o soggetto privato dovrà essere comunicato alla locale Autorità marittima unitamente al titolo demaniale marittimo rilasciato dalla locale amministrazione comunale in qualità di Ente gestore del pubblico demanio marittimo turistico-ricreativo.

ART. 3
OBBLIGHI DEL CONCESIONARIO

Il Concessionario del porto, dovrà provvedere a:

- delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso, interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione al fine di non garantire la non promiscuità tra le stesse;
- installare e mantenere idonea e coerente segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi d'accesso ed in tutte le aree portuali, le aree veicolari, pedonali e per le aree di cantiere, segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. zone esposte a mareggiate, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, divieto di sosta/parcheggio ecc.).
- predisporre un idoneo servizio antincendio;
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree ad accesso / traffico pubblico limitato e/o operative;
- rendere disponibile all'Autorità Marittima, su richiesta e per finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.

Laddove il Concessionario, o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento,

opti per limitare l'accesso al porto, o a determinate aree portuali ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso / traffico pubblico limitato.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al "datore di lavoro e/o titolare della concessione" specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e fruitori in genere, nonché l'attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza.

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento, è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autoveicoli nel numero massimo di capienza a fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento, la scelta del sistema ritenuto più idoneo; tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.

Il concessionario (titolare della concessione demaniale marittima) dell'area portuale, al fine di impedire la caduta in mare dei veicoli in transito nel sedime portuale e/o impegnati nella manovra di inversione di marcia, è tenuto ad installare un'idonea barriera lungo il prospiciente ciglio di banchina.

ARTICOLO 4 **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le modalità di accesso all'area portuale sono gestite, mediante un sistema organizzativo predisposto, nei termini di cui alla vigente ordinanza di gestione dell'approdo turistico emanata dalla civica Amministrazione e secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dal concessionario del porto o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento. Siffatta organizzazione dovrà, in ogni caso, recepire in fase di elaborazione dei pareri obbligatori della locale Autorità marittima, del Comune di Andora che si esprimeranno nell'ambito delle rispettive competenze.

L'accesso al sedime portuale dovrà, comunque, prevedere un sistema di controllo degli accessi da eseguirsi, anche con l'uso di "pass" da rilasciare a cura del concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento e che autorizzano l'utente ad accedere all'area portuale per le casistiche di cui all'ordinanza di gestione dell'approdo turistico emanata dal Comune di Andora e che qui si riportano sinteticamente:

- Utenti in generale, nelle zone individuate a parcheggio pubblico a rotazione o per le operazioni di varo e alaggio tramite lo scivolo posto in prossimità della banchina n.12 est;
- Utenti titolari di posto barca e posti auto riservati ad uso esclusivo o a rotazione, secondo le modalità stabilite dal concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento, nei relativi contratti di servizio;
- Ai titolari e dipendenti del concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento e delle altre attività produttive presenti in porto;

- A tutti coloro espressamente autorizzati dal concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento.

I veicoli autorizzati dal concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento all'accesso/sosta nelle aree portuali di parcheggio dovranno esporre, in modo ben visibile, sul cruscotto o sul parabrezza, il tagliando di autorizzazione in corso di validità rilasciato dal concessionario stesso.

Il concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento provvede a fornire gli strumenti necessari a consentire agli aventi diritto l'accesso ai percorsi e parcheggi di propria competenza.

Durante l'esecuzione di operazioni portuali di alaggio, varo unità, rifornimento depositi carburante, il personale interessato e responsabile delle medesime dovrà assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori, che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, interrompendo immediatamente, se del caso, lo svolgimento delle stesse operazioni.

Sugli stalli riservati di colore giallo è proibita la sosta e la fermata ai veicoli diversi da quelli non autorizzati per quel tipo di sosta. In tal caso il concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento dovrà installare, a seconda dei casi, la relativa cartellonistica stradale.

La circolazione di automezzi operativi/di cantiere nelle strade portuali aperte all'uso pubblico, o ad accesso/traffico limitato, dovrà avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dal vigente codice della strada.

Ogni operazione che comporti la necessità di chiudere o limitare temporaneamente la circolazione potrà essere effettuata, ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada, previa Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga.

E' vietato l'abbandono di veicoli, carrelli rimorchio o altro materiale incustodito. I carrelli rimorchio dovranno essere parcheggiati in un'area appositamente individuata e delimitata a cura del concessionario, così da impedire la commistione/intralcio con l'ordinaria viabilità portuale.

I pedoni dovranno prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni, evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico / scarico merci, cime, alaggio e varo ecc.).

4.1 AREE APERTE ALL'USO PUBBLICO

Nel porto di Andora è previsto 1 (uno) varco di accesso così di seguito descritto e riportato nella planimetria allegata:

- Accesso al pubblico consentito agli utenti autorizzati dall'ente preposto, o mediante pagamento del ticket e controllato, a cura del concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento, con un sistema di sbarre elettroniche;

Rientrano nelle strade interne aperte all'uso pubblico tutte le aree non escluse da zone ad accesso / traffico limitato, da zone operative e/o temporaneamente normate da appositi provvedimenti di interdizione.

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico del porto di Andora è disciplinata, per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza, dal Nuovo

Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni.

La velocità massima dei veicoli non deve superare i **30 Km/h** e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità dovranno essere indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.

La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente.

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni.

I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali, laddove presenti.

Trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

4.2 AREE AD ACCESSO / TRAFFICO LIMITATO

Rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario.

L'area è assimilabile ad una "zona a traffico limitato", interdetta al transito ed alla sosta di veicoli, autovetture, motocicli, ciclomotori in genere e di ogni altro mezzo a motore non espressamente autorizzato.

Sono esclusi dal divieto di accesso i mezzi dei soggetti autorizzati sottoelencati:

- a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc.) che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
- b) veicoli di autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali, provinciali e comunali che fanno ingresso in porto in ragione del proprio Ufficio;
- c) dipendenti di enti pubblici statali e locali che si recano in porto con veicoli di servizio per ragioni d'ufficio;
- d) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- e) personale dell'Agenzia delle Dogane con autoveicoli muniti del contrassegno rilasciato dall'ente di appartenenza;
- f) veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g) veicoli muniti del contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada per persone diversamente abili, utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- h) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) veicoli a motore dotati di tre o più ruote che espongono, in posizione chiaramente visibile e tale da consentirne l'agevole lettura, del contrassegno "pass di accesso in porto" rilasciato dalla Direzione del porto, alle categorie di utenza e secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo;
- j) altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo.

Per quanto non specificato trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

4.3 - AREE OPERATIVE

Rientrano nelle aree operative portuali le seguenti zone:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburante per unità navali e/o veicoli terrestri;
- area ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- scalo/i di alaggio/varo;
- altre aree individuate con appositi provvedimenti.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e, comunque, ad una distanza non inferiore a metri 1,5 dal bordo, è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo che avverrà con l'ausilio della Società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Analogamente, è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:

- a) nelle aree in cui insistono gli scali pubblici di alaggio, la zona di rimessaggio, la gru di alaggio / varo ed i distributori di carburante portuale;
- b) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio, in posizione tale da arrecare serio intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
- c) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio, in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
- d) in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.

4.4 - SEGNALETICA STRADALE

Sarà cura del Concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento, posizionare la segnaletica stradale e la cartellonistica (verticale ed orizzontale, diurna e notturna) e vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della stessa, di modo da garantire il pieno rispetto di adeguati paramenti di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte di tutta dell'utenza portuale delle norme contenute nella regolamentazione stessa.

Il Concessionario (titolare della concessione demaniale marittima) è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali. A tal riguardo, dovrà essere apposta apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli. In caso contrario dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili.

4.5 – SPAZI (STALLI) DESTINATI ALLA SOSTA

Le aree destinate a parcheggio dovranno essere appositamente delimitate a cura del concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I veicoli dovranno essere posti secondo quanto prescritto dalla suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada.

La segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio sarà:

- di colore bianco per gli stalli di sosta pubblica (anche se a “disco orario”);
- di colore azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
- di colore giallo per gli stalli di sosta riservati agli automezzi di soccorso, di polizia, portatori di handicap, zona carico/scarico merci;

I carrelli rimorchio dovranno essere posizionati nelle apposite aree indicate dal Concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento, opportunamente individuate in modo da non determinare commistioni con l'ordinaria viabilità veicolare e pedonale.

La mappatura delle zone di parcheggio come sopra riportato seguirà lo schema meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente ordinanza.

4.6 – CONDIZIONI METEOROLOGICHE PARTICOLARMENTE AVVERSE

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee alle sottostanti banchine, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate. Al riguardo a cura del Concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento, dovrà essere mantenuta in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili), atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree interessate.

Se risultano aree portuali ritenute maggiormente soggette al fenomeno, sulle stesse i rispettivi concessionari o, per essi, i gestori autorizzati (es. cantieri, distributori fissi di carburante, ecc.) dovranno allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, quali un “tientibene” e salvagenti anulari muniti di cima galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, nonché adoperarsi per il monitoraggio costante delle zone,

Il Concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento è altresì tenuto al mantenimento di un servizio di pronto intervento, assicurato a mezzo del personale portuale, dotato di dispositivi di protezione individuale (life jacket, scarpe antinfortunio, etc.), in grado di intervenire in zona, in caso di necessità, ad esplicita richiesta degli interessati e, comunque, se ritenuto fattibile ed opportuno, sotto l'esclusiva discrezionalità del concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento stesso, al fine di far fronte ad ogni necessità connessa con la presenza di imbarcazioni all'ormeggio o persone / veicoli / cose in banchina (es. recupero oggetti da imbarcazioni ormeggiate, rinforzo ormeggi unita all'accosto, spostamento autovetture private su incarico del proprietario).

E' preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche locali, anche consultando gli appositi bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.

Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare fattispecie di tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali, il concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza

portuale, nella sua accezione più ampia. Con il massimo preavviso possibile, detta comunicazione dovrà essere inoltrata ai responsabili dei cantieri navali e dei distributori fissi di carburante per l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria alla salvaguardia del personale, delle attrezzature e delle unità navali presenti nelle aree.

Analogo monitoraggio dovrà essere eseguito dagli altri soggetti concessionari presenti nell'approdo.

ART.6 **DISPOSIZIONI PER IL TRANSITO PEDONALE**

Nell'ambito portuale di Andora sono ammessi la circolazione e la sosta dei pedoni ad esclusione delle seguenti aree/zone:

- a) scogliere in generale e in particolare sulle massicciate dei moli si sopra-flutto e sotto-flutto;
- b) aree soggette a disposizioni di "security" portuale (fatta eccezione per il personale autorizzato);
- c) aree in concessione senza l'autorizzazione del soggetto gestore.
- d) sotto banchina e ciglio banchina per i soggetti non autorizzati all'accesso alle unità navali, ai moli/pontili e comunque non impegnati in attività specificamente autorizzate.

I pedoni possono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Essi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e della banchina prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti. È comunque vietato sedersi su bitte, gradini, e sul ciglio di moli/banchine, nonché tuffarsi nello specchio acqueo portuale, scavalcare o sedersi su corrimano o sui parapetti.

In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli (forte vento o onde infrangenti sui moli o sulla banchina) ovvero, nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli/pontili. È consentito il solo accesso pedonale al personale addetto ai servizi portuali ed ai titolari delle unità navali e/o alle persone ivi imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone possono circolare prestando, comunque, la massima attenzione, ed aiutandosi, se del caso, con una fonte luminosa.

In presenza di marosi con onde sovrastanti i moli e le banchine è comunque negato l'accesso al porto.

Durante le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalle unità navali adibite al trasporto di persone, l'accesso sul molo interessato è ammesso solo a coloro che siano muniti di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri possono imbarcare/sbarcare utilizzando esclusivamente gli appositi percorsi di instradamento, seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica, nonché quelle fornite dagli addetti di banchina. Questi ultimi, in particolare, avranno cura di:

- predisporre lungo il tratto di molo interessato idonei percorsi per separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco, nonché idonea cartellonistica anche ai fini di "security";
- prevedere, sempre lungo la banchina interessata dalle operazioni, un servizio di vigilanza che verifichi i titoli di viaggio dei passeggeri, dia indicazioni sull'istradamento e impedisca l'accesso alle persone estranee;
- posizionare nelle immediate adiacenze del punto di imbarco/sbarco un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

Più in generale, la circolazione e la sosta pedonale all'interno delle aree e degli immobili in concessione devono avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alle finalità della concessione stessa ed alla disciplina dell'imbarco o sbarco di passeggeri.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in casi di particolari necessità, il transito pedonale nell'ambito portuale.

In assenza di specifica autorizzazione, in ambito portuale è vietato occupare aree, installare/poggiare strutture di ogni genere e depositare materiali, comprese le reti.

La cartellonistica da installare lungo il muro di risalita in corrispondenza degli accessi pedonali alla passeggiata della banchina 12 nord dovrà indicare:

- “Attenzione, pericolo di inciampo sui gradini”;

Il soggetto concessionario o per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento del porto avrà cura di sbarrare adeguatamente ogni accesso pedonale alla massicciata del molo di sopra-flutto e sotto-flutto, avendo cura di installare in corrispondenza la cartellonistica riportante i seguenti ammonimenti:

- “Divieto di accesso, eccetto personale autorizzato alla manutenzione dei segnali luminosi;
- “Attenzione, scogliere frangiflutti divieto transito”;
- “Attenzione, pericolo piena improvvisa”.

ART. 7 **DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE**

I conducenti dei veicoli all'interno del porto di Andora devono attenersi alle norme vigenti in materia di circolazione stradale (Codice della Strada e norme collegate), nonché alle seguenti prescrizioni generali:

- la massima velocità consentita è di 30 Km/h;
- è vietato il sorpasso tra veicoli;
- è d'obbligo mantenersi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina e dalle unità impiegate in attività commerciali;
- la sosta o la fermata dei veicoli sono consentite esclusivamente all'interno degli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale;
- la manovra di inversione di marcia in corrispondenza delle aree all'uopo individuate deve essere eseguita con la massima prudenza, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalando con sufficiente anticipo, mediante l'uso degli appositi indicatori luminosi di direzione, la propria intenzione.
- E' vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada ed avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 188 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., in proporzione al numero totale di stalli realizzati, dovrà essere predisposto un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abile ed al carico/scarico delle merci.

ARTICOLO 8 – ABROGAZIONI

La presente ordinanza che entra in vigore 10 giorni dopo la data di pubblicazione limitatamente alle prescrizioni immediatamente applicabili, obrogando l'ordinanza n.105/2012 in data 13.08.2012 e ogni altro provvedimento precedentemente emanato in contrasto con la presente.

Le prescrizioni che necessitano della preventiva apposizione della segnaletica monitoria orizzontale e verticale saranno applicabili dopo 10 giorni dall'apposizione della stessa da parte del concessionario o, per esso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei servizi portuali e limitatamente ai profili di competenza discendenti dall'atto di affidamento .

La rappresentazione planimetrica relativa alla nuova segnaletica permanente viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (ALLEGATO 1).

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E PUBBLICITA'

E fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori al presente provvedimento saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree ad uso pubblico ed ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione per le strade ed aree operative. Ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale verrà effettuato ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza, la cui versione ufficiale è quella in lingua italiana, dovrà essere pubblicizzata attraverso:

- ✓ distribuzione a Enti, Società, Circoli sportivi, Associazioni ed Imprese interessate;
- ✓ pubblicazione alla pagina "Ordinanze ed Avvisi" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/loano/ordinanze-e-avvisi".

Loano (SV).

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

